

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia



PGT

VARIANTE GENERALE 2025

LR 12/05 – LR 31/14 – LR 18/19

Adozione: Delibera Consiglio Comunale n. ... del .../...202...

Approvazione: Delibera Consiglio Comunale n. ... del .../...202...

Pubblicazione: BURL Serie Avvisi e Concorsi n. ... del .../...202...



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Descrizione	Data
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE	02/2026

PGT e VAS

arch. Cristiano Carlo Alberti

piazzale Trieste, 14 - 27049 Stradella (PV)

Sindaco

Alessandro Belforti

Studio di Incidenza Rete Natura 2000

dott. nat. Riccardo Vezzani

via Langosco, 48 - 27100 Pavia

Componente geologica idrogeologica e sismica

Studio Prealpino di Geologia – SGP

corso XXVI aprile, 107 - 20010 Arluno (MI)

Responsabile Servizio Tecnico

ing. Diego Boiocchi

Studio di gestione del rischio idraulico

ing. Michelangelo Aliverti

via Di Vittorio, 4 - 27020 Travacò Siccomario (PV)

Zonizzazione acustica

I.S.A. snc - Informatica Service e Ambiente

via Cavour, 7 - 27010 Linarolo (PV)

Segretario comunale

dott. Gian Luca Muttarini

Redazione ai sensi di:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13
- Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 luglio 2002 n° VII/9776
- Delibera Giunta Regionale 10 febbraio 2010 n. VIII/11349



I.S.A. S.n.c.

Informatica Service &
Ambiente

Tecnico competente in acustica:

Annalisa DEPAOLI

D.P.G.R. Regione Lombardia N. 16727/2001 - Elenco Nazionale Tecnici
Competenti in Acustica (ENTECA) con il n. 1693 del 10/12/2018

TITOLO I - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione	5
Art. 2 - Validità delle N.T.A.	5
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico	6
Art. 4 – Esclusioni	6
Art. 5 - Definizioni tecniche	6
Art. 6 - Misurazioni e controlli.....	6
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI. 7	7
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche	7
Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione	8
Art. 9 – Valori limite di emissione.....	8
Art. 10 – Valori limiti di attenzione	8
Art. 11 – Valori limite di qualità	9
Art. 12 - Limite differenziale.....	9
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	10
Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	10
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II	10
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III	11
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....	12
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V.....	12
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....	12
Art. 19 – Classificazione fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e valori limite applicabili.....	13
Art. 20 - Redazione del piano di risanamento acustico	14
Art. 21 - Contenuto dei piani di risanamento acustico	15
Art. 22 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico.....	15
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	16
Art. 23 - Piani di risanamento acustico delle imprese.....	16
Art. 24 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento	16
Art. 25 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	17
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	17
Art. 26 - Valutazione di clima acustico e di impatto acustico.....	17
Art. 27- Attività degli insediamenti produttivi, sportivi, ricreativi e commerciali..	18
Art. 28 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico.....	19
Art. 29 – Permessi di costruire nella fasce di pertinenza stradale e ferroviarie ...	19
Art. 30 - Pianificazione urbanistica	19
CAPO VII – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	20
Art. 31 – Proposizioni generali	20
Art. 32 – Definizioni	20
Art. 33 – Classificazione degli ambienti abitativi.....	21
Art. 34 – Valori limite dei requisiti.....	22
Art. 35 – Dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici	22
Art. 36 – Agibilità degli edifici	23
Art. 37 – Edilizia scolastica.....	23
Art. 38 – Criteri ambientali Minimi di acustica nelle gare d'appalto (C.A.M).....	23

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	24
CAPO I - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	24
<i>Art. 1 - Limiti di accettabilità</i>	<i>24</i>
<i>Art. 2 - Rumore prodotto da traffico veicolare.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 3 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 4 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 5 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 6 - Luoghi di intrattenimento danzante.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 7 - Campane</i>	<i>28</i>
CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	28
<i>Art. 8 – Definizione attività rumorosa temporanea</i>	<i>28</i>
<i>Art. 9 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri</i>	<i>29</i>
<i>Art. 10 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 11 – Emergenze</i>	<i>30</i>
<i>Art. 12 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i>	<i>30</i>
<i>Art. 13 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo.</i>	<i>31</i>
<i>Art. 14 – Eventi straordinari</i>	<i>34</i>
<i>Art. 15 - Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale.....</i>	<i>34</i>
TITOLO III - SANZIONI.....	35
<i>Art. 1 - Ordinanze contingibili e urgenti</i>	<i>35</i>
<i>Art. 2 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale</i>	<i>35</i>
<i>Art. 3 - Schiamazzi e rumori molesti</i>	<i>35</i>
<i>Art. 4 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 5 – Impianti elettroacustici</i>	<i>36</i>
TITOLO IV	36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36
<i>Art. 1 - Procedimenti e attività in corso.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 2 - Entrata in vigore.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 3- Aggiornamento delle N.T.A.</i>	<i>36</i>
ALLEGATO A: DEFINIZIONI	37
MODULISTICA	40
(Allegato 1) (Cantieri edili, stradali ed assimilabili)	40
(Allegato 2) – (Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc.)	45

TITOLO I - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della legge 447/95 e dell'articolo 2 della L.R. 13/01 il Comune di Arena Po si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A), aventi le seguenti finalità:
 - a. stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447 e dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 12 Luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
 - b. applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
 - c. dare corso all'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Validità delle N.T.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Arena Po. Il Responsabile del Servizio incaricato per la vigilanza in materia di inquinamento acustico provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali

preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. Lombardia competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a. inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b. inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina, secondo la definizione riportata nel D.M. 31 ottobre 1997

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate all'Amministrazione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 definisce:
 - a. la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
 - b. le modalità per la misurazione del rumore
 - c. la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza dell'Amministrazione, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA Lombardia, nell'osservanza di quanto stabilito nel decreto di cui al precedente comma. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6

della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza dipendente dell'Amministrazione di Arena Po.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. L'approvazione, con conseguente piena operatività, della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.
2. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
 - a. sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano di Governo del Territorio;
 - b. sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria (quest'ultima se esistente);
 - c. sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - d. sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - e. sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
3. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8, 9, 10, 11 delle presenti N.T.A..
5. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al primo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito delle classi stabilite dal capo III delle presenti N.T.A.. Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 29 comma 2 delle presenti N.T.A.. L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo indicato dal documento «Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776.

Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1 - Valori limite di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate in Appendice alle presenti N.T.A..

Art. 9 – Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2 - Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al precedente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al precedente decreto.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 11 – Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7 comma 1, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
2. La valutazione del rispetto deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:
 - a. nei casi previsti dall'articolo 24 delle presenti N.T.A.;

- b. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - c. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - d. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso del Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
 - Limite di emissione diurno 45 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:
- a. Le scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora non rientrino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;
 - b. I parchi urbani;
 - c. Le zone di valenza naturalistica, in cui è presente uno stato di quiete consolidato.
 - d. I luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici.

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e

assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

3. Rientrano in questa classe:

- a. le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- b. le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- c. le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- d. Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- a. le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- b. le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- c. le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- d. le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- e. le aree alberghiere.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
 - Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
 - Limite di emissione diurno 60 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:
 - a. le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare;
 - b. le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
 - c. le aree con alta densità di popolazione;
 - d. le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
 - e. le aree con presenza di attività artigianali¹;
 - f. le aree con presenza di attività industriali²;
 - g. le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione;
 - h. le aree all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria "A".

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
 - Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
 - Limite di emissione diurno 65 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 60 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A.:
 - Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
 - Limite di immissione notturno: 70 dB(A)

¹ Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale.

² Idem come alla nota 1

- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
 - Limite di emissione notturno 65 dB(A)
2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

Art. 19 – Classificazione fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e valori limite applicabili.

1. Si definiscono fasce di pertinenza acustica, riferite alle infrastrutture stradali, le strisce di terreno, misurate in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, all'interno delle quali si applicano i limiti di immissione riferibili esclusivamente al rumore proveniente dall'infrastruttura stradale. Per tutte le altre sorgenti sonore specifiche si applicano i valori limite di immissione, emissione, attenzione e qualità stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.
2. Fanno parte della viabilità principale del Comune di Arena Po, le strade riportate nella seguente tabella, a cui si associano le rispettive fasce di pertinenza acustica con i relativi limiti di immissione di riferimento:

Tabella 4: Valori limite di immissione per la viabilità principale

Denominazione strada	Sottotipo a fini acustici (DM 5/11/2001)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		A (100)	50	40	70	60
		B (150)			65	55

Denominazione strada	Sottotipo a fini acustici (DM 5/11/2001)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
C – Extraurbana Secondaria	Cb - Tutte le altre strade extraurbane secondarie	A (100)	50	40	70	60
		B (150)			65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			

Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate aree di influenza secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02, idoneamente classificate secondo le classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. L'ampiezza di tali fasce è pari a 50 metri per le strade statali e provinciali e di 100 metri per il tratto autostradale all'interno delle quali i valori limite di immissione da non superare, da parte del rumore dell'infrastruttura stradale, sono i medesimi della classificazione acustica del territorio comunale delle zone incluse all'interno delle fasce stesse.

3. Qualora un fabbricato ricada all'interno della fascia di pertinenza acustica, per più del 50% della sua superficie, è da ritenersi compreso all'interno della fascia stessa;
4. Alle infrastrutture stradali non si applicano:
 - a. I limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori limite di emissione)
 - b. I limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori di attenzione)
 - c. I limiti di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori di qualità)
 - d. I limiti di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Valori differenziali)

Art. 20 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Arena Po provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e della medesima legge) della sopra citata legge.
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a. superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
 - b. presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 25 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino

figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Art. 21 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 22 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:
 - a. individuazione delle aree da risanare;
 - b. individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
 - c. risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
 - d. la stima della popolazione soggetta ad esposizioni del rumore particolarmente elevate;
 - e. i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
 - f. gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
 - g. la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
 - h. i tempi previsti per il risanamento ambientale;
 - i. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.
2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Art. 22 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.
3. Il Comune di Arena Po provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 23 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A..
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune di Arena Po che può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge. L'Amministrazione si pronuncia comunque entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica la rispondenza dello stesso ai criteri di redazione stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Art. 24 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati almeno i seguenti contenuti fondamentali:
 - a. Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - b. la tipologia di attività;
 - c. la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
 - d. il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - e. la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - f. la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - g. le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - h. i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;

- i. le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - j. le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - k. i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 25 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 26 - Valutazione di clima acustico e di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio del permesso di costruire o di qualsiasi atto che autorizza la costruzione di edifici da adibire a:
 - a. nuovi impianti industriali e/o artigianali;
 - b. impianti sportivi;
 - c. impianti ricreativi (discoteche e simili);
 - d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
 - e. postazioni di servizi commerciali polifunzionali;deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatto secondo i criteri della DGR 8313/2002.
2. La valutazione di impatto acustico costituisce, inoltre, parte integrante della Denuncia di Inizio Attività Produttiva di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8/2007.
3. Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;

- Strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità descritte nella D.G.R. 08/03/2002 N° 8313.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza (art. 5 comma 4 L.R. 13/2001).

5. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere e infrastrutture ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95)
6. Le valutazioni di clima acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità descritte nella D.G.R. 08/03/2002 N° 8313
7. La Legge 12 luglio 2011 n. 106 prevede la possibilità di autocertificare quanto richiesto, a firma di un tecnico abilitato; la nota di chiarimento del Ministero dell'Ambiente del 30/11/2011 precisa che la figura idonea a redigere tale dichiarazione sia un tecnico competente in acustica.
8. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di qualsiasi titolo abilitativo all'edificazione, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. sulla documentazione di impatto o clima acustico, diniega il rilascio del permesso di costruire, licenza od autorizzazione all'attività, fino alla definizione del problema acustico che ha determinato l'espressione del parere negativo.

Art. 27- Attività degli insediamenti produttivi, sportivi, ricreativi e commerciali

1. Le domande di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione

di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 447/95, redatta secondo le modalità dettate dalla D.G.R. 8313/2002

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 28 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'art. 4 – Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico – del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del Decreto sopra citato, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
9. Nel caso si utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo attenersi a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/1217 del 10 gennaio 2014 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi"

Art. 29 – Permessi di costruire nella fasce di pertinenza stradale e ferroviarie

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza stradali deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 12 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.

Art. 30 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di

territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale, di cui al comma 3, non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

CAPO VII – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Art. 31 – Proposizioni generali

1. Il controllo dei requisiti acustici dei locali è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo. L'opera edilizia deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
2. Per i fini di cui al comma precedente l'opera edilizia deve garantire un idoneo isolamento acustico nei confronti di:
 - Rumori aerei: sono i rumori che si propagano attraverso l'aria.
 - Rumori impattivi: sono i rumori che si propagano in seguito all'impatto di corpi con l'elemento tecnico costituente la costruzione considerata
 - Rumore degli impianti tecnologici: è il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti che fanno parte integrante della costruzione. Gli impianti possono essere di utilizzo comune (ascensori, caldaie centralizzati, condizionatori generali) oppure di utilizzo esclusivo (come ad esempio impianti idraulici, sciacquoni etc,)

Art. 32 – Definizioni

1. Le grandezze che definiscono i requisiti acustici passivi degli edifici sono le seguenti:
 - a. RW = indice di valutazione del potere fonoisolante di partizioni fra ambienti (riferito a prove in laboratorio)

- b. $R'W$ = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (riferito alle reali condizioni di utilizzo)
 - c. $D2m,nT,w$ = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero
 - d. $L'nT,w$ e $L'n,w$ = indici di valutazione dei livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera
 - e. LA_{smax} = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow
 - f. LA_{eq} = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
2. Le grandezze a, b, si applicano alle partizioni verticali e orizzontali di separazione tra diversi ambienti abitativi.
 3. Le grandezze d si applicano alle partizioni orizzontali di separazione tra diversi ambienti abitativi.
 4. Le grandezze e, f, si applicano alla rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, definiti, ai fini del presente titolo, servizi a funzionamento continuo e servizi a funzionamento discontinuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
 5. Si definiscono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
 6. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 33 – Classificazione degli ambienti abitativi

1. Ai fini del presente decreto, gli ambienti abitativi vengono suddivisi nelle categorie riportate nella tabella seguente:

Tabella 5: Categorie di edifici

CATEGORIA A: EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI
CATEGORIA B: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI
CATEGORIA C: EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI
CATEGORIA D: EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI
CATEGORIA E: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI
CATEGORIA F: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI
CATEGORIA G: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI

Art. 34 – Valori limite dei requisiti

1. I valori limiti dei requisiti acustici passivi che devono essere rispettati dagli edifici sono riassunti nella tabella successiva:

Tabella 6: Valori dei requisiti acustici passivi degli edifici

CAT	CLASSIFICAZIONE	R'W	D2m, nT,w	L'n,w	LAsm ax	LAeq
A	EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI	50	40	63	35	35
B	EDIFICI ADIBITI A UFFICI O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35
C	EDIFICI ADIBITI A ALBERGHI, PENSIONI O ATTIVITÀ ASSIMILABILI	50	40	63	35	35
D	EDIFICI ADIBITI A OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI	55	45	58	35	25
E	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI	50	48	58	35	25
F	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35
G	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI	50	42	55	35	35

Art. 35 – Dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici: la relazione tecnica di asseverazione prevede la presentazione da parte del progettista della Dichiarazione ai sensi articolo 7, comma 1, della L.R. n. 13/01 per progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente; i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica (art. 7 comma 2 della L.R: n. 13/01)
2. Tutte le istanze relative a progetti per la costruzione di nuovi edifici devono essere corredate da una idonea documentazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Il tecnico competente deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro raggiungimento da parte delle murature e dei pavimenti considerate nel progetto. costruire può richiedere il collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali dei requisiti passivi, le quali dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le

procedure stabilite dalla normativa tecnica facente riferimento alle ISO serie 140 e 717.

Art. 36 – Agibilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 37 – Edilizia scolastica

1. Per gli edifici scolastici i requisiti acustici passivi sono valutati anche per le partizioni di separazione tra le varie aule, sia verticali che orizzontali
2. Il collaudo acustico degli edifici scolastici deve comunque far riferimento alla normativa di settore in vigore e facente riferimento ai seguenti disposti:
 - Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
 - D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.
 - DM 13/9/1977 Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Art. 38 – Criteri ambientali Minimi di acustica nelle gare d'appalto (C.A.M)

1. E' fatto obbligo, per le gare di appalto degli edifici pubblici, l'applicazione del DM 11 gennaio 2017 "Criteri ambientali minimi": i progettisti dovranno evidenziare il rispetto dei criteri di acustica sia in fase di progetto che in fase di verifica finale

2. I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367 (Tabella 1);
3. I requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nell'Appendice A della UNI 11367 .
4. L'isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori caratterizzati come "prestazione buona" nell'Appendice B della UNI 11367
5. Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.

Tabella 1 – Norma UNI 11367 - Valori di Classe II

Descrittore	Classe II
Isolamento di facciata $D_{2m,nT,w}$ [dB]	≥ 40
Isolamento ai rumori tra unità immobiliari R'_{w} [dB]	≥ 53
Livello di rumori da calpestio L'_{nw} [dB]	≤ 58
Livello di rumore impianti continui L_{ic} [dBA]	≤ 28
Livello di rumore impianti discontinui L_{id} [dBA]	≤ 33

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

CAPO I - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 1 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del Titolo I delle presenti N.T.A..
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 2 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è

comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio della Comune di Arena Po, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
 - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
 - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
 - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo³
 - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
 - Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10 cm dall'orecchio destro del conducente
 - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
 - Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari e ad eccezione dei veicoli svolgenti funzioni di pubblica sicurezza e di pronto soccorso
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui agli articoli 8, 9 e 12 del Titolo I delle presenti N.T.A.. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici (1 m.) prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti esterni (vedi art. 30 del Titolo I). Tali limiti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
5. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del Titolo I delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del servizio.
6. Il Comune di Arena Po riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge

³ Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie. Le emissioni sonore di tali operazioni devono comunque rispettare i limiti di cui agli articoli 8, 9, 12.

regionale 13/2001 per la formulazione delle competenze in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 3 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo II sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del Titolo I delle presenti N.T.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del Titolo I delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Responsabile del Servizio delegato può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 4 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del servizio, sentito il parere degli uffici comunali competenti. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26 del Titolo I.

Art. 5 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative⁴, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore, comunque, non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. Tali attività non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..
2. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
<i>dalle 8.00 alle 12.00</i>	<i>dalle 9.00 alle 12.00</i>
<i>dalle 14.00 alle 17.00</i>	<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>

Periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

<i>Da Lunedì a Venerdì</i>	<i>Sabato-Domenica</i>
<i>dalle 8.00 alle 12.00</i>	<i>dalle 9.00 alle 12.00</i>
<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>	<i>dalle 15.00 alle 18.00</i>

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

3. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, 9 e 12, del Titolo I all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
4. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare degli stessi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
5. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli

⁴ Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.

autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 del Titolo Idelle presenti N.T.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

Art. 6 - Luoghi di intrattenimento danzante

1. I luoghi di intrattenimento danzante all'aperto e al chiuso sono tenuti al rispetto:
 - a. dei limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 del Titolo I delle presenti N.T.A. nel caso in cui non costituiscano un'attività temporanea;
 - b. dei limiti concessi in deroga automatica, previa presentazione di comunicazione, di cui all'articolo 14 comma 2 del Titolo II;
 - c. dei limiti concessi in deroga previa istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 del Titolo II;
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4 , 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 7 – Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 12 del Titolo I delle presenti N.T.A. le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8 – Definizione attività rumorosa temporanea

1. Con riferimento alle presenti norme tecniche e regolamentari, si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività contraddistinta:
 - a. da lavori, manifestazioni, spettacoli, od azioni particolari, che si svolga in siti non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa e che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come LAeq ad 1 metro di distanza dai recettori più esposti

superiori ai limiti massimi di immissione ammessi dalla legislazione vigente;

- b. da una durata temporale limitata, a seconda della tipologia di attività, che presenti caratteristiche di straordinarietà.

Art. 9 – Attività rumorose nell’ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, l’esercizio di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi svolti nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell’ambito dei cantieri di cui al comma 1, l’attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 10 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri

1. L’inizio delle attività come definite all’articolo 9 comma 1, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. L’esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l’impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Non sono posti vincoli d’orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.
4. Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell’ambiente disturbato a finestre chiuse.
5. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Art. 11 – Emergenze

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è esclusa dall'applicazione in deroga agli orari di cui all'articolo 10 ed agli adempimenti amministrativi previsti dalle presenti N.T.A.

Art. 12 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo sono quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorché si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a. devono essere svolte in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all'attività principale;
 - b. non dovranno prevedere intrattenimenti danzanti, allestimenti o strutture ulteriori ed ogni ulteriore apprestamento di elemento tali da trasformare il locale in attività di pubblico spettacolo;
 - c. non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana;
2. Tali attività dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:
 - a. Attività complementari e secondarie: l'attività potrà essere svolta con orario compreso:
 - nelle giornate feriali: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nel rispetto dei valori limite differenziali di immissione acustica all'interno degli ambienti abitativi più prossimi;
 - nelle giornate festive: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nel rispetto dei valori limite differenziali di immissione acustica all'interno degli ambienti abitativi più prossimi ;
 - in ogni caso, per una durata massima dell'attività di trattenimento non superiore a 3 ore, comunque considerate consecutive

- limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4,00 del giorno successivo e non opera il limite di cui al precedente comma
- 3. Fatte salve le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti comma, il limite di immissione previsto dalla classificazione acustica vigente potrà essere derogato fino ad un limite massimo di 80 dB(A)
- 4. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
- 5. All'interno dei locali è ammessa la filodiffusione con musica di sottofondo sino all'orario di chiusura; la musica o altro rumore connesso non deve essere in alcun modo percepita all'esterno e creare disturbo alle abitazioni e alle altre attività più prossime.
- 6. Il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento autorizzativo in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.
- 7. La dichiarazione tecnica deve contenere i seguenti principali elementi:
 - a. descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
 - b. descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
 - c. indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
 - d. indicazione sui recettori più esposti;
 - e. descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.
- 8. Ove siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (allestimento apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico, pagamento di un biglietto di ingresso, prezzi consumazioni maggiorati, ecc) tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare son richiamate le disposizioni del TULPS e relative norme di esecuzione previste per gli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 13 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo.

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per i cantieri secondo la definizione di cui al precedente articolo 31 avviene con le seguenti procedure:
 - a. cantieri con durata massima 31 giorni lavorativi o itineranti (compresi cantieri di durata massima 5 giorni lavorativi):
 - 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto delle presenti N.T.A.
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - 4) la domanda di autorizzazione va presentata con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - 5) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego;
 - b. cantieri con durata superiore a 31 giorni lavorativi:
 - 1) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto delle presenti N.T.A;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego, la loro collocazione all'interno del cantiere e la distanza nota, la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore, il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni delle presenti N.T.A;
 - 4) la domanda di autorizzazione va presentata con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - 5) l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio sentito il parere dell'ARPA;
 - 6) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di

rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico avviene con le seguenti modalità:
 - a. la domanda di autorizzazione deve essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, con le modalità previste nell'apposita modulistica;
 - b. la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 12. In caso di eventi non calendariati, le giornate dovranno essere comunicati nell'apposita modulistica almeno 24 ore prima dell'evento e agli enti presenti in indirizzo;
 - c. mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblico esercizio e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui alle presenti N.T.A.;
4. Qualora per eccezionali motivi documentabili o in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Responsabile del Servizio specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della Documentazione di Impatto acustico di cui all'art. 26 del Titolo I. Il Responsabile di Servizio valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
5. Non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 12, a carattere temporaneo, ubicate in aree scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della classificazione acustica, nelle zone I (aree particolarmente protette), salvo per manifestazioni destinate alle stesse.
6. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

7. È fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Art. 14 – Eventi straordinari

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato, o il Responsabile del Servizio, secondo le competenze attribuite loro dalle leggi e dai regolamenti vigenti, dopo attenta valutazione e sentiti gli uffici tecnici preposti, in caso di:
 - a. manifestazioni aventi carattere totalmente eccezionale, qualora comportino la partecipazione di un numero straordinario di persone, anche provenienti dall'esterno del territorio comunale o comunque giudicate di interesse pubblico;
 - b. in caso di eventi o attività che, per motivi di sicurezza, viabilità etc, richiedano l'effettuazione in orario notturno;
 - c. situazioni particolari non altrimenti prevedibili;stabilisce, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli orari e i limiti massimi di immissione in cui sono concesse le deroghe ai limiti della zonizzazione acustica.

Art. 15 - Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale

1. Per manifestazioni e spettacoli organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale, in occasione di ricorrenze e/o celebrazioni di particolare rilevanza e richiamo possono essere individuate dalla Giunta comunale, aree non espressamente ricomprese nella Tabella allegata al presente Regolamento, nel rispetto dei limiti giornalieri, di durata e nell'osservanza delle disposizioni viabilistiche, ambientali, igienico-sanitarie, architettoniche, paesaggistiche, di ordine e sicurezza pubblica e settoriali vigenti.
2. Le manifestazioni temporanee di cui al comma 1 possono essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale. La conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso da parte del Dirigente proponente la deliberazione che autorizza la manifestazione da parte della Giunta comunale, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 1 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma 1 dell'articolo 2 del Titolo II delle presenti N.T.A..

Art. 2 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 12 del Titolo I, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00
2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 12 del Titolo I è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00
3. Il comma 1 non si applica ai casi di cui all'articolo 2 e 5 del Titolo II delle presenti N.T.A..

Art. 3 - Schiamazzi e rumori molesti

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui all'articolo 2 comma 2 del Titolo II in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Art. 4 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 8 del Titolo II senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui alle presenti N.T.A..

Art. 5 – Impianti elettroacustici

1. I titolari di pubblici esercizi che non sono in possesso della documentazione di cui all'articolo 14 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00. I titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 1 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui all'articolo 8 del Titolo II delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del N.T.A. stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Art. 2 - Entrata in vigore

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
2. L'Amministrazione comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 3- Aggiornamento delle N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p^0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p^0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq(a),t = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (pA^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $pA(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq(a),t$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - L_r

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - T_r

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - T_o

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - T_m

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

MODULISTICA

(Allegato 1) (Cantieri edili, stradali ed assimilabili)

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE EDILE, STRADALE E ASSIMILATI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività temporanea di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati all'Art. 10 , necessita di autorizzazione da richiedere (da parte dell'impresa esecutrice) allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE EDILE, STRADALE E ASSIMILATI

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga.

A tal fine va presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda allo Sportello Unico corredata dalla documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Al di fuori degli orari consentiti dal presente regolamento devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Allo Sportello Unico del Comune di Arena Po

Oggetto: attività di cantiere a carattere temporaneo

Richiedente:

Cognome

Nome

C.F.

data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita:

Stato Provincia

Comune

Residenza:

Comune CAP

in (Via, Piazza, ecc.) n.

Provincia Tel.

in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)

☐ **titolare dell'omonima impresa individuale:**

.....
(denominazione)

P. IVA

con sede nel Comune diCAP

Provincia in (Via, Piazza, ecc.)

n. Tel.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

☐ **legale rappresentante della**

.....(ragione sociale, denominazione associazione)

CF

P. IVA

(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di CAP

Provincia in (Via, Piazza, ecc.) n.

Tel.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

al fine di:

eseguire gli interventi di cui al

☐ Permesso di Costruire prot. n. del Pos. Ed. prat. SUAP n.

☐ Scia prot. n. del Pos. Ed. prat. SUAP n.

☐ altro titolo abilitativo edilizio (specificare) prot. n. del

☐ altri interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE per:

☐ l'esercizio di macchine rumorose;

☐ l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del d.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990),

il sottoscritto

IMPIEGO SORGENTI SONORE ENTRO I LIMITI	<p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>Che l'attività svolta rispetterà i limiti acustici stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione;</p> <p>Che per la realizzazione delle opere verranno utilizzati i seguenti macchinari/attrezzature, recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:</p> <p>In relazione alla dichiarazione presentata:</p> <p style="text-align: center;">ALLEGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore • altro <p>.....</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • copia del documento d'identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)
--	--

IMPIEGO SORGENTI SONORE - RICHIESTA DI DEROGA	DICHIARA
	di non essere in grado di rispettare: <input type="checkbox"/> i limiti temporali indicati nella nell'art. 10 delle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e Regolamento per le attività rumorose; <input type="checkbox"/> i valori limite acustici indicati nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e nelle relative NTA; per i seguenti motivi.....
	E pertanto, <div style="text-align: center;">CHIEDE</div> In relazione alle sorgenti sonore impiegate, L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
	<div style="text-align: center;">ALLEGA</div> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale; • planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore • altro • copia del documento d'identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

DICHIARA Di essere consapevole che:

- i valori limite di riferimento sono i seguenti.
 - l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), è consentita, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
 - durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura TM >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
 - ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65dB(A), con TM >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
- alle imprese operanti (in particolare per i cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture) il Comune si riserva di richiedere, indipendentemente dal rispetto o meno dei limiti orari e di rumore, la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

- nell'organizzazione e nella gestione del cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori;
- ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi;
- l'autorizzazione, in caso di rispetto dei limiti, si intende tacitamente rilasciata se entro il termine di 20gg. dalla presentazione della domanda non vengono richieste integrazioni (compresa la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale) o chiarimenti o espresso motivato diniego;
- l'autorizzazione, in caso di richiesta di deroga, può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA (obbligatorio nel caso di superamento dei limiti acustici) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- la mancata presentazione della domanda di autorizzazione, l'avvio dell'attività prima della scadenza dei termini suddetti, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e ogni altra violazione alle vigenti norme di legge e di regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.
-

Arena Po,

Timbro/Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNITARIO 27/04/2016, N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196)

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

(Allegato 2) – (Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc.)

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI SORGENTI SONORE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività temporanea esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati negli art.ii 8, 9 e 12 del Titolo I e gli orari e i valori limite di cui all'art. 12 del Titolo II, necessita di autorizzazione da richiedere (da parte del titolare dell'attività e/o dell'organizzatore impresa esecutrice) allo Sportello Unico competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI SORGENTI SONORE

Le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga.

A tal fine va presentata, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda allo Sportello Unico corredata dalla documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Allo Sportello Unico del Comune di Arena Po

Oggetto: manifestazioni a carattere temporaneo

Denominazione evento:

Data di svolgimento:

Luogo di svolgimento:

Richiedente:

Cognome

Nome

C.F.

data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita:

Stato Provincia

Comune

Residenza:

Comune CAP

in (Via, Piazza, ecc.) n.

Provincia Tel.

in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)

☐ titolare dell'omonima impresa individuale:

.....
(denominazione)

P. IVA

con sede nel Comune diCAP

Provincia in (Via, Piazza, ecc.)

n. Tel.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

☐ legale rappresentante della

.....(ragione sociale, denominazione associazione)

CF

P. IVA

(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di CAP

Provincia in (Via, Piazza, ecc.) n.

Tel.

n. di iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di

collocata in

.....
Particella terreni o Unità imm. urbana *Cod. cat.* *Sezione* *Foglio Particella*

.....
Subalterno *Categoria*

Iniziativa svolta in collaborazione con:

.....

IMPIEGO SORGENTI SONORE ENTRO I LIMITI	COMUNICA
	<p>l'impiego di sorgenti sonore per lo svolgimento dell'attività temporanea di:</p> <p><input type="checkbox"/> Concerti all'aperto (svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre..) con afflusso atteso > 1000 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) con afflusso atteso > 1000 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Concerti all'aperto (svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre..) con afflusso atteso > 200 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Discoteche e similari all'aperto e arene estive con afflusso atteso > 200 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.) con afflusso atteso < 200 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Attività musicali e di spettacolo svolte a supporto dell'attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.) all'interno dei locali di esercizio con presenza di ricettori nello stesso fabbricato, con afflusso atteso < 200 persone</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p> <p>.....</p> <p>nelle seguenti giornate: dalle ore alle ore</p> <p>A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del d.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>• di rispettare i valori limite di cui all'articolo 8, 9 e 12 del Titolo I e</p>

	<p>gli orari e i valori limite di cui all'art. 12 del Titolo II delle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e Regolamento per le attività rumorose</p> <ul style="list-style-type: none">• che la valutazione/verifica d'impatto acustico sulla base della quale è effettuata la dichiarazione di rispetto dei valori limite è conservata presso i locali d'esercizio e sarà presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo;• di essere consapevole che:<ul style="list-style-type: none">◦ al di fuori degli orari indicati nell'art. 12 del Titolo II delle presenti N.T.A. devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I limiti di cui al citato articolo descritti si applicano unicamente agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione negli orari di svolgimento di questa;• la presente dichiarazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal responsabile della manifestazione e trasmessa ai competenti uffici Comunali, almeno 15 giorni prima della manifestazione stessa; <p style="text-align: center;">ALLEGA</p> <ul style="list-style-type: none">• planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore• altro• • copia del documento d'identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)
--	--

IMPIEGO SORGENTI SONORE – RICHIESTA DI DEROGA	<p style="text-align: center;">CHIEDE</p> <p>in relazione alle sorgenti sonore impiegate, l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26/10/1995, n. 447</p> <p>A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del d.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>di non essere in grado di rispettare:</p> <p><input type="checkbox"/> i limiti temporali indicati nella nell'art. 12 delle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e Regolamento per le attività rumorose;</p> <p><input type="checkbox"/> i valori limite acustici indicati nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e nelle relative NTA;</p> <p>per i seguenti motivi.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>di essere consapevole che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda per l'ottenimento della deroga deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione; • l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, previa acquisizione del parere di ARPA; • con il provvedimento di autorizzazione in deroga possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti; • L'autorizzazione in deroga rilasciata fa comunque salvi i diritti vantati da terzi. <p style="text-align: center;">ALLEGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale e specifico previsti dalla D.G.R. 8313/2002; • altro <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del documento d'identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)
---	--

Arena Po,

Timbro e firma del tecnico competente in acustica

.....

Timbro e Firma dell'esercente

.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNITARIO 27/04/2016, N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196)

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

(Allegato 3) – Elenco degli spazi pubblici per manifestazioni in deroga

AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	
Approdo Località Frega	
Piazza della Chiesa	
Piazza V. Emanuele	
Campo sportivo Ex Ospedale San Giacomo	
Piazza Manzoni - Ripaldina	